

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 186)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIROGLIO, SALERNO, ROMEI e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, riguardante il decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si era inteso, fatte salve le competenze in tema di repressione delle frodi alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quindi le sue funzioni di coordinamento, estendere la possibilità di svolgere gli stessi compiti alle amministrazioni provinciali in collaborazione con altri « enti ed istituti interessati ».

Con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario il quadro istituzionale si è modificato profondamente trovando nel « momento » regionale l'asse portante delle iniziative locali.

Prendendo atto di questa nuova situazione e ricollegandosi allo spirito delle disposizioni prima richiamate, i proponenti ritengono debba operarsi un trasferimento alle Regioni dei poteri oggi attribuiti alle amministrazioni provinciali.

In realtà il problema della competenza regionale in tema di sofisticazioni alimentari

venne già posto in occasione del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in tema di agricoltura e foreste. Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria ricorsero allora contro il mancato trasferimento delle funzioni repressive delle frodi delle sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari.

La Corte costituzionale, con sentenza numero 142 del 1972, rilevò però come le « funzioni suddette » per il fatto di richiedere da una parte un complesso di istituti specializzati di controllo e dall'altra un apparato di prevenzione e repressione di competenza degli organi statali, della polizia giudiziaria e della magistratura si sottraggono agli interventi regionali.

Non pare invece ai proponenti che sia in contrasto con le norme costituzionali l'applicazione alle Regioni delle norme già previste per le amministrazioni provinciali in quanto la stessa non configura un trasferimento di funzioni, ma la possibilità per le

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazioni locali di integrare efficacemente l'azione statale.

Inutile, infine, soffermarsi sulla portata che una simile norma potrebbe avere nell'accrescere il potenziale operativo! Ricordiamo infatti che da notizie recentemente assunte il personale del Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste risultava così composto:

n. 62 tecnici addetti ai servizi ispettivi;
n. 54 chimici analisti;

n. 35 preposti ai lavori di archivio e di segreteria,

oltre a pochi tecnici provenienti dagli ispettorati agrari e assegnati al Servizio all'epoca dell'istituzione delle Regioni.

La sproporzione tra organici e funzioni è evidente così come è evidente il sostanziale

contributo che potrebbe derivare da un coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Da notare, infine, che il discorso non può chiudersi in termini puramente organizzativi: una presenza delle Regioni garantirebbe infatti anche una maggiore aderenza dell'organizzazione del servizio alle specifiche esigenze periferiche sollecitando una più attenta azione di prevenzione e controllo.

Il disegno di legge in oggetto, che si concretizza in un solo articolo, tende di fatto a sostituire, nella dizione dell'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le amministrazioni provinciali con le Regioni, lasciando inalterata la restante normativa.

Per tutte le ragioni suddette i proponenti si augurano un sollecito e favorevole esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i poteri di vigilanza e di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle amministrazioni regionali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.

Agli agenti che le amministrazioni regionali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvederà ad assegnare contributi alle amministrazioni regionali sui fondi ad esso stanziati ».